

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, presentato il 28 ottobre 2004

(Causa C-455/04)

(2005/C 6/54)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 ottobre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Carmel O'Reilly, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato o, ad ogni modo, avendo ommesso di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 luglio 2001, 2001/55/CE⁽¹⁾, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti;
2. condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 212, pag. 12.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato il 29 ottobre 2004

(Causa C-457/04)

(2005/C 6/55)

Il 29 ottobre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. António Caeiros e Gregorio Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare, in via principale, che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 marzo 2003, 2003/17/CE⁽¹⁾, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, la Repubblica portoghese non ha adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 2, primo comma, della sopra citata direttiva 2003/17/CE;
- dichiarare, in subordine, che, non avendo informato immediatamente la Commissione di tali disposizioni, la Repubblica portoghese non ha adempiuto l'obbligo impostole dall'art. 2, primo comma, della sopra citata direttiva 2003/17/CE;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/17/CE è scaduto il 30 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 76, pag. 10.

Ricorso del 25 ottobre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-462/04)

(2005/C 6/56)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 25 ottobre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eugenio de March e Carmel O'Reilly, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che non adottando le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2001/40/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana alle spese.